

(N. 1332)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1950

Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-1952
e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 1° gennaio 1950 sono venute a cessare le disposizioni legislative emanate nell'immediato dopoguerra per la integrazione degli aggi esattoriali, resa necessaria per rimediare allo squilibrio verificatosi nella gestione delle esattorie per il fatto che l'aumento delle spese relative, rappresentate, nella massima parte, dalle retribuzioni al personale, non trovava un adeguato compenso nell'incremento dei carichi in riscossione.

Soppressa la integrazione degli aggi e non essendosi ancora verificate le condizioni per un ritorno all'aggio contrattuale puro e semplice, con la legge 15 dicembre 1949, n. 944, fu stabilito un regolamento transitorio, che preparasse, gradatamente, il ripristino dell'aggio convenuto all'inizio del decennio in corso (1943-1952).

Il meccanismo fissato dalla legge sopra ricordata per la determinazione dell'aggio relativo all'anno 1950 consentiva che — tenuto conto dell'incremento dei carichi — l'aggio contrattuale potesse essere aumentato, al massimo in ragione del 60 per cento del suo ammontare,

restando escluso che, con tale aumento, l'aggio superasse il 10 per cento.

Con la legge 15 dicembre 1949 non si ritenne di regolare anche gli aggi per gli ultimi due anni del decennio in corso (1951 e 1952), nella considerazione che convenisse rendersi conto dell'ulteriore andamento del gettito tributario, per adeguare ad esso la determinazione degli aggi relativi agli anni suddetti.

Essendosi, nel corso del corrente anno 1950, constatato che, nonostante il notevole incremento finora verificatosi nel gettito dei tributi riscuotibili col sistema esattoriale, non è dato prevedere che, negli anni 1951 e 1952, l'ulteriore incremento possa, per tutte le esattorie, raggiungere un livello che permetta il ritorno all'aggio contrattuale puro, le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, sono state estese anche agli anni suddetti, in maniera che, in base ad esse, l'aggio possa, nei singoli casi, essere determinato in rapporto all'effettivo incremento dei carichi, con le previste limitazioni.

L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1949 prevedeva la possibilità del collocamento d'ufficio

delle esattorie, per le quali — in seguito alla nuova regolamentazione degli aggi — fosse stata domandata la rescissione del contratto. Tale disposizione — che ha permesso di risolvere convenientemente la situazione di alcune esattorie disdettate — è mantenuta anche per gli anni 1951 e 1952.

Siccome, però, le esattorie disdettate sono quelle che non sempre lasciano possibilità di essere collocate, con la nuova disciplina degli aggi (altrimenti la disdetta, normalmente, non sarebbe intervenuta), con l'articolo 2 della presente legge si è consentito — per evitare che le esattorie rimanessero vacanti — che il conferimento d'ufficio possa aver luogo con un aumento dell'aggio contrattuale superiore al 60 per cento del suo ammontare, fermo sempre restando il limite massimo di aggio in ragione del 10 per cento.

Con l'articolo 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, modificato dal regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, gli esattori vennero autorizzati, per il decennio 1933-1942, a prestare la cauzione mediante polizza fideiussoria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, per un ammontare non superiore al cinquanta

per cento della cauzione stessa. Tali norme vennero estese al decennio 1943-52 con l'articolo 4 della legge 24 febbraio 1941, n. 141. Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 ottobre 1947, n. 1309, il limite massimo di copertura della cauzione con polizza fideiussoria venne elevato al 75 per cento.

Con l'articolo 3 dello schema, tale limite massimo viene ulteriormente elevato all'85 per cento e, per casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, al 100 per cento: ciò per facilitare agli esattori la costituzione delle cauzioni, che — con l'adeguamento ai nuovi carichi — subiscono, rispetto a quelle prestate all'inizio del decennio in corso (1943), un aumento così notevole da rendere spesso impossibile agli esattori di farvi fronte nei modi normali.

L'autorizzazione ministeriale per la prestazione della cauzione con polizza fideiussoria fino al 100 per cento è prevista, essenzialmente, per le esattorie collocate d'ufficio, quando la costituzione della cauzione nei modi normali potrebbe costituire un ostacolo insormontabile per il collocamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.

Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli in riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.

Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.

Art. 2.

Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio superiore al 60 per cento dell'aggio contrattuale, fermo il limite massimo stabilito dall'articolo 2, lettera C della legge stessa.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, è elevato all'85 per cento.

Il Ministero delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.